

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER
CODICE DI PROCEDURA CIVILE

oooooooooooooooooooo

Il sig. PAZIENZA Pio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 26.06.1979 ed ivi residente al Corso Nazionale n.108, codice fiscale PNZPIO79H26H926T, elettivamente domiciliato in San Severo alla via Trieste n.22 presso e nello Studio Legale del sottoscritto Avvocato Luca Ficuciello (cod. fisc. FCCLCR69E18I158I), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti stesa a margine, indirizzoe.maillucaficuciello@libero.it,fax0882.224523,PEC[ficuciel
lo.lucacarmelo@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:lucaficuciello@avvocatifoggia.legalmail.it), espone:

Il sig. Pazienza è docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore, classe di concorso A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria, con titolarità, per l'a.s. 2015/2016, nella provincia di Bari (a. s. 2015/16 presso ITG Nervi- Galilei Altamura).

L'odierno ricorrente ha partecipato, ai sensi e per gli effetti del CCNI sulla mobilità, valido per l'a.s. 2016/2017, alla fase C della detta procedura, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicati in domanda.

Sta di fatto, però, che all'esito, il Pazienza si vedeva assegnare, come destinazione la provincia di Venezia, ambito 0016, con il seguente punteggio: zero.

Il ricorrente, sulla scorta dei titoli posseduti, in relazione alla Tabella Valutazione Titoli allegata al CCNI sulla Mobilità, rivendicava, tra l'altro, la assegnazione di nn.10 punti, in virtù dei seguenti titoli dichiarati:

- 1) Titolo di accesso al ruolo di attuale appartenenza: specifica abilitazione IX Ciclo COBASLID Accademia di Belle Arti A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria,



conseguito il 19.06.2009 presso Accademia di Belle Arti di Foggia A.A. 2008/2009 con voto 60/60;

- 2) Diploma di Laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie); diploma di laurea magistrale (specialistica); diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 ex lege 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: a) Diploma di Laurea in Accademia di Belle Arti Indirizzo Pittura conseguito il 23.02.2004 durata Quadriennale presso Accademia di Belle Arti di Foggia anno accademico 2002/2003 (conseguito entro il 31.12.2012 ex lege 228/2012; b) Diploma Accademico Biennale di II Livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo Indirizzo Grafica conseguito il 01.03.2016 durata Biennale presso Accademia di Belle Arti di Foggia anno accademico 2004/2005.

La Tabella Valutazione Titoli sulla Mobilità 2016 prevede, al capo II, lettera F, che per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo richiesto, si attribuiscano punti 5.

Da quanto su dedotto, è di palmare evidenza che il Pazienza si sia visto palesemente, ed ingiustificatamente, negare i punti relativi ai titoli dichiarati al precedente punto 2), lettere a) e b), per un totale complessivo di punti 10, ovvero 5 punti per ognuno dei titoli dichiarati.

All'esito della pubblicazione delle risultanze di cui al procedimento di mobilità, il Pazienza dapprima formulava



reclamo e, successivamente, presentava istanza di conciliazione, ma il tutto senza esito.

Sta di fatto, però, che il Pazienza ha già ricevuto la proposta di incarico triennale dall'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Vito Volterra" di San Donà di Piave (VE), ed il prossimo 01.09.2016 dovrà assumere servizio presso tale plesso scolastico.

Va da sé che quanto or ora argomentato è da considerarsi quale fondamento per il riconoscimento della sussistenza del "fumus boni iuris", a sostegno della invocanda tutela interinale petita –quivi- in corso di causa.

Ma vi è di più: atteso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato il diritto alla conferma ed alla mobilità, così come previsto contratto integrativo, e l'Amministrazione, si configura come un rapporto paritetico, il comportamento dell'Amministrazione che ometta di dare piena estensione al petito diritto va qualificato come inadempimento di un'obbligazione di mezzi rispetto alla quale va riconosciuto l'interesse del dipendente ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto all'esatta applicazione della normativa che disciplina, come detto, l'assegnazione provvisoria.

IN MERITO AL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela –ictu oculi- l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della assegnazione della sede di servizio per l'intero anno scolastico 2016/17, così come indicato nella domanda di mobilità, nell'ambito colà indicato.



Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che –nell'immediatezza e nella persistenza della lesione del diritto soggettivo negletto- non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, da richiedersi in corso di causa. Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano –ora- la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarà già leso nelle more del giudizio ordinario. A ciò aggiungasi che il reclamo avanzato dal Pazienza non sortiva effetto alcuno, e medesima sorte riceveva la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, pure restava inevasa. Tutto ciò premesso ed esposto, il sig. Pio Pazienza, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, con il quivi stendendo ricorso chiede al Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, affinché, inaudita altera parte, ovvero previa assunzione di decreto di comparizione delle parti, Voglia così disporre:





CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia disporre nei confronti del Ministero dell'Istruzione, in persona del l.r.p.t., dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del l.r.p.t., e dell'Ufficio Scolastico provinciale di Bari, in persona del l.r.p.t., PREVIO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ, CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE, del seguente ATTO: pubblicazione esito mobilità del sig. Pio Pazienza.

IN VIA CAUTELARE

- inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, previo ordine di correzione del punteggio erroneamente attribuitogli, della conferma, per l'a.s. 2016/17, del diritto alla mobilità, con trasferimento nelle istituzioni scolastiche degli ambiti indicati dall'istante nella domanda di mobilità, per l'anno scolastico 2016/17, per il proprio ordine di scuola (Scuole Superiori, classe di concorso A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria);

NEL MERITO

- rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti, accertare e dichiarare, previa disapplicazione del decreto di pubblicazione esito mobilità del sig. Pio Pazienza, di cui in premessa ed in atti, il diritto del ricorrente, previo ordine di correzione del punteggio erroneamente attribuitogli, alla mobilità, per l'a.s. 2016/17, con trasferimento nelle istituzioni scolastiche degli ambiti indicati dall'istante nella domanda di mobilità, per l'anno scolastico 2016/17, per il proprio ordine di scuola (Scuole Superiori, classe di concorso A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria), e -per l'effetto- condannare le amministrazioni



intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, del diritto alla mobilità, per l'a.s. 2016/17, con trasferimento nelle istituzioni scolastiche degli ambiti indicati dall'istante nella domanda di mobilità, per l'anno scolastico 2016/17, per il proprio ordine di scuola (Scuole Superiori, classe di concorso A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia.

2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;

3) LA RICORRENTE EVIDENZIA CHE LA DOMANDA SOPRA FORMULATA VIENE PROPOSTA, IN SUBORDINE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA, anche nella denegata ipotesi in cui l'On.mo Tribunale di Cure non intendesse, all'esito della intrapresa cautelare, concedere la invocata tutela interinale;

4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione.

Procedura con valore indeterminato; C. U. esente in virtù di autocertificazione reddituale del ricorrente.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura ad litem conferita in atti,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, previo ordine di correzione del punteggio erroneamente attribuitogli, della conferma, per l'a.s. 2016/17, alla mobilità, con trasferimento nelle istituzioni scolastiche degli ambiti indicati dall'istante nella domanda di mobilità, per l'anno scolastico



2016/17, per il proprio ordine di scuola (Scuole Superiori, classe di concorso A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria);

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente assunti a t.i. negli ambiti territoriali indicati dal ricorrente nella domanda di mobilità, per la classe concorsuale **sopra riferita**, vigente per l'anno scolastico 2016/17.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;



- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente assunti a t.i. negli ambiti territoriali indicati dal ricorrente nella domanda di mobilità, per la classe concorsuale **sopra riferita**, vigente per l’anno scolastico 2016/17- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:



- a)** autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza.
- b)** nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c)** sunto dei motivi del ricorso;
- d)** indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente assunti a t.i. negli ambiti territoriali indicati dal ricorrente nella domanda di mobilità, per la classe concorsuale Scuole Superiori, classe di concorso A007 Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria);, vigente per l'anno scolastico 2016/17
- e)** testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si produce, come da indice serbato nel fascicolo di parte:

- 1) copia contratto di lavoro a t.i. a.s. 2015/16;
- 2) copia domanda di mobilità 2016;
- 3) copia dichiarazione titoli generali;
- 4) copia notifica di convalida procedura mobilità;
- 5) copia notifica assegnazione Ambito;
- 6) copia reclamo erronea valutazione punteggio mobilità;
- 7) copia reclamo avverso esito procedura di mobilità e richiesta accesso atti;
- 8) copia istanza di conciliazione;
- 9) copia proposta incarico triennale;
- 10) copia accettazione proposta incarico triennale;
- 11) copia Griglia punteggi Mobilità 2016 per i Titoli:

Bari, data del deposito in Cancelleria

Avv. Luca Ficuciello

